

**COMUNE DI PADERNO D'ADDA (LC)**

**STATUTO COMUNALE**

**APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 30 DEL 26-09-2003**

## INDICE

### TITOLO I

- ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI
- ART. 2 - FUNZIONI
- ART. 3 - TERRITORIO, SEDE COMUNALE, RAPPRESENTANZA
- ART. 4 - ALBO PRETORIO
- ART. 5 - STEMMMA E GONFALONE

## PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

### TITOLO I

#### ORGANI ELETTIVI

- ART. 6 - ORGANI
- ART. 7 - CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
- ART. 9 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
- ART. 10 - SEDUTE E CONVOCAZIONE
- ART. 11 - CONSIGLIERI
- ART. 12 - DECADENZA DALLA CARICA
- ART. 13 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
- ART. 14 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
- ART. 15 - GRUPPI CONSILIARI
- ART. 16 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
- ART. 17 - COMMISSIONI CONSILIARI
- ART. 18 - GIUNTA COMUNALE
- ART. 19 - ELEZIONI E PREROGATIVE
- ART. 20 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- ART. 21 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
- ART. 22 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
- ART. 23 - SINDACO
- ART. 24 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 25 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
- ART. 26 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
- ART. 27 - VICE-SINDACO

### TITOLO II

#### UFFICI E PERSONALE

- ART. 28 - SEGRETARIO COMUNALE
- ART. 29 - DIRETTORE GENERALE
- ART. 30 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
- ART. 31 - RESPONSABILI DI SETTORE
- ART. 32 - DETERMINE DEI RESPONSABILI DI SETTORE

### TITOLO III

#### SERVIZI

- ART. 33 - FORME DI GESTIONE
- ART. 34 - GESTIONE IN ECONOMIA
- ART. 35 - AZIENDA SPECIALE
- ART. 36 - ISTITUZIONE

- ART. 37 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 38 - IL PRESIDENTE
- ART. 39 - IL DIRETTORE
- ART. 40 - NOMINA E REVOCA
- ART. 41 - SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE
- ART. 42 - GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

#### TITOLO IV

##### GESTIONE FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO

- ART. 43 - CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO
- ART. 44 - PRINCIPI E CRITERI
- ART. 45 - REVISORE DEL CONTO
- ART. 46 - DIFENSORE CIVICO COMUNALE

### PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

#### TITOLO I

##### FORME COLLABORATIVE

- ART. 47 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
- ART. 48 - CONVENZIONI
- ART. 49 - CONSORZI
- ART. 50 - UNIONE DI COMUNI
- ART. 51 - ACCORDI DI PROGRAMMA

#### TITOLO II

##### PARTECIPAZIONE POPOLARE

- ART. 52 - PARTECIPAZIONE

#### CAPO I

##### INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

- ART. 53 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- ART. 54 - ISTANZE
- ART. 55 - PETIZIONI
- ART. 56 - PROPOSTE

#### CAPO II

##### ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

- ART. 57 - PRINCIPI GENERALI
- ART. 58 - ASSOCIAZIONI
- ART. 59 - INCENTIVAZIONE
- ART. 60 - CONSULTE

#### CAPO III

##### REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

- ART. 61 - REFERENDUM
- ART. 62 - EFFETTI DEL REFERENDUM
- ART. 63 - DIRITTI DI ACCESSO
- ART. 64 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

### TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

- ART. 65 - STATUTO
- ART. 66 - REGOLAMENTI
- ART. 67 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI E LEGGI  
SOPRAVVENUTE
- ART. 68 - NORME TRANSITORIE E FINALI

## T I T O L O I

## ART. 1

## (Principi fondamentali)

1. Il Comune di Paderno D'Adda è ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. In conformità con le norme di cui alla legge 131/2003, attraverso lo statuto vengono definiti il ruolo del Comune nel contesto socio-economico e territoriale di riferimento, i principi di organizzazione informato al criterio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, le principali dinamiche di funzionamento degli organi politici, i sistemi di controllo come elementi essenziali dei processi valutativi, i moduli di relazione fra maggioranza e minoranza e quelli di relazione con la comunità locale.

## ART. 2

## (Funzioni)

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune promuove le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio salvaguardandone l'integrità con una idonea politica ambientale; favorisce lo sviluppo economico, sociale e culturale in ogni settore di propria competenza anche attraverso forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

3. E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli dallo Stato e dalla Regione secondo il principio della sussidiarietà.

4. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni

## ART. 3

## (Territorio, sede comunale, rappresentanza)

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 3,58 e confina a nord e ovest con il Comune di Robbiate, a est con la Provincia di Bergamo, a sud con la Provincia di Milano e il Comune di Verderio Superiore.

2. Comprende il territorio circoscritto da n. 8 Fogli di mappe catastali.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nei locali a ciò destinati da ciascun organo elettivo. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. Ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.

5. Lo stemma del Comune è raffigurato con elmo piumato e ponte su acqua sotto il quale sono raffigurate una frascata d'alloro e una di quercia intrecciate con nastro tricolore.

ART. 4  
(Albo Pretorio)

1. È individuato nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Messo Comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 5  
(Stemma e gonfalone)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Paderno d'Adda" e con il relativo stemma.

2. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

P A R T E I  
ORDINAMENTO STRUTTURALE  
T I T O L O I  
ORGANI ELETTIVI

ART. 6  
(Organi)

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 7

(Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo amministrativo

2. Esso rappresenta la Comunità e compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento dei fini anche mediante approvazione di direttive generali e programmi per progetti.

3. L'elezione, la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione

5. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

7. Le sedute del Consiglio sono normalmente aperte per audizioni di rappresentanti di Enti, associazioni, organizzazioni, portatori di interessi della comunità

8. Il Consiglio deve porre in essere tutte le attività necessarie per l'effettivo diritto all'informazione della comunità.

ART. 8

(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, secondo le modalità previste dal regolamento sul suo funzionamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il funzionamento del Consiglio, secondo i principi di informazione, comunicazione e partecipazione.

ART. 9

(Competenze ed attribuzioni)

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. In particolare compete al Consiglio Comunale:

- a) l'approvazione dello statuto, dei regolamenti comunali e delle modifiche ad essi apportate, ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e di atti generali di programmazione;
- b) l'approvazione di relazioni previsionali e programmatiche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, conti consuntivi;

- c) l'approvazione di Piani territoriali e urbanistici e loro varianti, l'approvazione e l'aggiornamento del programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici, le eventuali deroghe ad essi;
  - d) l'approvazione di convenzioni tra Comuni e tra Comuni e Province, la costituzione e la modificazione di forme associative;
  - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - f) l'individuazione della forma di gestione dei pubblici servizi;
  - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
  - h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, o di altri funzionari;
  - j) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni;
  - k) la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
  - l) la nomina del Revisore dei Conti;
  - m) l'approvazione della mozione di sfiducia, nelle modalità previste per legge;
  - n) Ogni altro atto previsto dalle disposizioni di legge vigenti di competenza del Consiglio.
3. Il Consiglio comunale designa i consiglieri comunali destinati a far parte delle commissioni comunali, fatta salva diversa disposizione legislativa

#### ART. 10

(Sedute e convocazione)

1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione in materia di:

- a) linee programmatiche di mandato;
- b) bilanci annuali e pluriennali;
- c) relazione previsionale e programmatica;
- d) rendiconto della gestione;
- e) statuto comunale e sue variazioni;
- f) verifica linee programmatiche (vd. art.14/3)

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

4. La presentazione di proposta di delibere da sottoporre all'esame del Consiglio spetta oltre che al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri.

5. Tutti i provvedimenti di competenza del Sindaco possono, in sua assenza, essere adottati dal vicesindaco.

6. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

7. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno dell'edificio ove viene individuata la Sala Consiliare la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo necessario allo svolgimento delle funzioni ed attività.

#### ART. 11 (Consiglieri)

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri, sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che nella consultazione elettorale ha ricevuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

4. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. Il consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

6. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio, a norma dell'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

7. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 267/2000 i Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o di nomina saranno comunicate dalle medesime società.

#### ART. 12 (Decadenza dalla carica)

1. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte di un consigliere, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale, una volta esaminato quanto prodotto dall'interessato e tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dallo stesso, delibera sulla decadenza della carica di Consigliere Comunale.

#### ART. 13

##### (Diritti e doveri dei consiglieri)

1. I consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla determinazione del Consiglio.

2. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.

3. Hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e istanze su argomenti che riguardano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio e alle altre competenze ad esso attribuite dalle leggi o dallo statuto.

4. Le modalità per la presentazione di tali atti e delle relative risposte è disciplinata dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

5. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. I membri del Consiglio hanno diritto all'accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione Comunale, utili all'espletamento del loro mandato, e sotto la loro responsabilità, nel rispetto delle normative sulla privacy.

7. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specifici determinati dalla legge.

8. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale sono previsti dalla legge.

#### ART. 14

##### (Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative

alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire alla definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Con periodicità annuale e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Comunale provvede in seduta ordinaria, a verificare l'attuazione di tale linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.

4. Il Sindaco provvede ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale, e le sottopone all'esame del Consiglio Comunale.

5. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

#### ART. 15

##### (Gruppi consiliari)

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al segretario comunale e al Sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

#### ART. 16

##### (Conferenza dei Capigruppo)

1. Il Comune di Paderno d'Adda può istituire la conferenza dei Capigruppo, al fine di assicurare sia un'adeguata e preventiva informazione ai sensi dell'art. 39, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, sia la partecipazione delle minoranze.

2. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni saranno contenute in apposito regolamento che verrà predisposto in caso di istituzione della conferenza.

3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso il Palazzo Municipale.

#### ART. 17

##### (Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari permanenti di studio e propositive, speciali, di indagine su argomenti specifici, assicurando la rappresentanza proporzionale ai gruppi in esso presenti per come previsto dall'art. 38 Del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Appositi regolamenti determineranno i poteri delle Commissioni, ne disciplineranno l'organizzazione e la forma di pubblicità dei lavori.

3. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizioni.

ART. 18  
(Giunta Comunale)

1. La Giunta è l'organo che collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti di quest'ultimo improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

2. Nella composizione della Giunta Comunale si deve tener conto della pari opportunità.

3. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, di amministrazione, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio o che non rientrano per Legge o per statuto nella competenza esclusiva del Sindaco o degli organi di decentramento.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

5. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di n. 2 (due) assessori ad un massimo di n.6 (sei).

6. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori di componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

7. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio con la procedura seguita per la convalida dei consiglieri prima della elezione della Giunta. L'assessore non consigliere partecipa alle sedute consiliari e a quelle delle commissioni consiliari senza diritto al voto.

ART. 19  
(Elezioni e prerogative)

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal secondo comma, non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

4. Non può essere nominato assessore chi, in una precedente amministrazione, è stato ritenuto responsabile del dissesto finanziario dell'Ente.

5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

#### ART. 20

##### (Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti. Le deliberazioni approvate dalla medesima non sono valide se non intervengono almeno la metà dei membri più uno nel caso di Giunta composta da numero pari di componenti (4 o 6) e la metà dei membri arrotondata per eccesso nel caso di Giunta composta da un numero dispari di componenti (3 o 5).

#### ART. 21

##### (Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi collegiali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. La Giunta in particolare nell'esercizio delle proprie attribuzioni:

- a) nomina le Commissioni Comunali, ove non espressamente riservato dalla Legge al Consiglio Comunale;
- b) approva la stipulazione del contratto collettivo decentrato di cui all'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- f) autorizza il Sindaco a conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale;
- g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- h) approva il Piano Dettagliato degli Obiettivi su proposta del Direttore Generale;

- i) autorizza a resistere in giudizio o a transigere. L'autorizzazione viene conferita per tutti i gradi di giudizio, intendendosi conferita fino alla definizione della lite;
- j) costituisce il nucleo di valutazione
- k) procede all'assunzione di mutui previsti in atti fondamentali del Consiglio;
- l) provvede alle locazioni attive e passive di immobili;
- m) valuta e riconosce l'interesse pubblico per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- n) provvede alla classificazione e declassificazione di strade;
- o) approva e modifica la pianta organica e attribuisce i profili professionali;
- p) effettua i prelevamenti dal fondo di riserva;
- q) ogni altro atto previsto dalle disposizioni di legge.

#### ART. 22

(Deliberazioni degli organi collegiali)

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo Statuto o da Regolamenti.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplinerà i casi in cui un argomento debba trattarsi in seduta segreta.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione spettano al responsabile del servizio interessato; la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale, rispettivamente secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento sul funzionamento del consiglio o dalle norme riguardanti il funzionamento della Giunta. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente che ne svolge le funzioni.

5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo il Responsabile del servizio interessato deve esprimere il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e, qualora comporti impegno di spesa o di diminuzione di entrata, il responsabile del Servizio Economico-Finanziario deve esprimere il parere in ordine alla regolarità contabile. Detti pareri devono essere inseriti nelle deliberazioni.

6. Le delibere degli organi collegiali diventano esecutive trascorsi 10 giorni dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio

comunale, senza che sia richiesto il controllo al Difensore Civico da parte di 1/5 dei consiglieri comunali.

ART. 23  
(Sindaco)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, fatto salvo quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000. Esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 24  
(Attribuzioni di amministrazione)

1. Il Sindaco:

- a) quale capo dell'Amministrazione Comunale è organo responsabile dell'Amministrazione dell'Ente;
- b) ha la rappresentanza legale dell'ente e la rappresentanza legale in giudizio. In caso di impedimento il Vicesindaco svolge tutte le funzioni di competenza del Sindaco.
- c) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- d) coordina l'attività dei singoli assessori;
- e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori;
- f) conferisce le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. D) del D. Lgs. n. 267/2000 al segretario comunale;
- g) promuove ed assume iniziative delle quali dà comunicazione, per informazione, al Consiglio Comunale, approva con atto formale accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) convoca i comizi per i referendum;
- i) quale ufficiale di governo adotta ordinanze previste da specifiche disposizioni di legge; adotta, altresì, ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, secondo quanto disposto dall'art. 50 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l) coordina nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico

degli Uffici pubblici localizzati sul territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessata, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

m) nomina, conferma o revoca il segretario Comunale, nei casi previsti dalla legge;

n) nomina il Direttore generale anche in convenzione con altri Comuni, nei modi previsti per legge; in mancanza può conferire le relative funzioni al segretario comunale e ne disciplina i rapporti;

o) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto delle proprie dimissioni che comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale, trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.

p) nomina le Commissioni per l'assunzione di personale a mezzo di selezioni pubbliche;

q) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni nel termine di giorni 45 (quarantacinque) dall'insediamento del Consiglio Comunale, ovvero entro i termini di scadenza di precedenti incarichi;

r) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi;

s) nomina gli amministratori delle aziende/società che gestiscono i servizi comunali e garantisce i cittadini del corretto funzionamento di questi, salvo diversa previsione legislativa;

t) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, ai sensi dell'art. 36 del regolamento di esecuzione della Legge n. 996/70, approvato con D.P.R. n. 66/81.

#### ART. 25

##### (Attribuzioni di vigilanza)

##### 1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare, che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

## ART. 26

## (Attribuzioni di organizzazione)

## 1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare, dispone in modo informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
- e) può conferire incarichi a Consiglieri Comunali che non comportino esplicazione di potere decisionale;
- f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- g) può conferire funzioni nei modi e nelle forme previste per legge al segretario comunale per effetto dell'art. 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e nelle materie individuate nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

## ART. 27

## (Vicesindaco)

1. Il Vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene nominato dal Sindaco.

2. L'assessore anziano, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

3. Della nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, verrà data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La citata comunicazione contiene le indicazioni relative all'anzianità del/degli assessori.

T I T O L O    I I  
U F F I C I   E   P E R S O N A L E  
C A P O        I

ART. 28 (Segretario Comunale)

1. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco il Segretario Comunale, esercita tutte le funzioni previste dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, se è stato nominato Direttore Generale;
- b) convoca e presiede la Conferenza dei Servizi;
- c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e ne attesta l'esecutività;
- d) presiede le Commissioni di concorso per l'assunzione del personale di qualifica dirigenziale;
- e) adotta i provvedimenti per garantire la corretta applicazione da parte degli uffici comunali delle norme sul procedimento amministrativo;
- f) svolge attività di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune e dei dirigenti;
- g) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune stesso;
- h) nomina nei casi previsti dall'art. 43 comma 2 del presente Statuto, il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso spettante al Commissario;
- i) su segnalazione del Revisore dei Conti, ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto finanziario, assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione dello Stato di dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso spettante al commissario. Del provvedimento sostitutivo è data immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale senza diritto di voto, esprimendo, se richiesto, il suo parere in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Del parere si dà atto nel processo verbale. Assicura a mezzo del personale d'ufficio la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio e delle deliberazioni della Giunta, che sottoscrive insieme con chi presiede la riunione.

ART. 29  
(Direttore Generale)

1. Il Sindaco può nominare il Direttore Generale previa stipula di convenzione fra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15000 abitanti o conferire le relative funzioni al segretario comunale.

2. Il Direttore Generale, ove nominato secondo le previsioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 267/2000, predispone il piano dettagliato degli obiettivi e sovrintende all'attività gestionale dell'ente con responsabilità di risultato.

3. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge e al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 30  
(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e servizi in conformità ai criteri e ai principi definiti dal presente Statuto.

2. I criteri ai quali dovrà ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione, la professionalità e la responsabilità dei funzionari, l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza amministrativa, snellimento e semplificazione.

3. I principi sui quali si fonda l'organizzazione comunale sono:

- a) il metodo della programmazione;
- b) la mobilità interna del personale;
- c) la verifica sistematica delle attività amministrative e dei servizi;
- d) la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi;
- e) le conferenze di servizio;
- f) la formazione permanente del personale.

4. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotterà tutte le metodologie e le tecnologie più idonee per rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa.

5. In particolare, potranno essere adottati metodi e tecniche per:

- a) il controllo di gestione;
- b) la contabilità analitica;
- c) l'automazione negli uffici e nei servizi.

6. Il Comune informerà i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati sugli atti e i provvedimenti che riguardino il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenze su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

ART. 31  
(Responsabili di Settore)

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili di Settore, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Ai Responsabili di Settore compete l'adozione di tutti gli atti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi politici.

3. Le modalità di espletamento di siffatte funzioni saranno disciplinati nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.

4. Verranno individuate annualmente le posizioni organizzative con attribuzione di adeguati compensi, ai sensi della vigente disciplina contrattuale ed in relazione ai risultati, in conformità al regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

5. Le attribuzioni dei responsabili di Settore possono essere derogate solo espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

ART. 32  
(Determine dei Responsabili di Settore)

1. Spetta ai Responsabili di Settore l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale.

3. I provvedimenti dei Responsabili (Determine) che comportano impegni di spesa, sono trasmessi al responsabile del servizio economico-finanziario e diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante **la** relativa copertura finanziaria da parte dello stesso.

4. Le altre determine dei Responsabili di Settore che non comportano impegni di spesa, sono immediatamente eseguibili e diventano esecutive trascorsi 10 (dieci) giorni dalla loro pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

5. Le determine riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti simili per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, contestualmente alla pubblicazione all'Albo vengono inviate al Prefetto al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni.

6. Tutte le determinazioni sono viste dal Sindaco e dal Segretario comunale prima della loro pubblicazione.

T I T O L O I I I  
S E R V I Z I

ART. 33  
(Forme di gestione)

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, consorzio, accordo di programma.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 34  
(Gestione in economia)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 35  
(Azienda speciale)

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio d'amministrazione e il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

4. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda.

ART. 36  
(Istituzione)

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determinerà altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

ART. 37  
(Il Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento organizzativo dell'istituzione disciplinerà il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvederà all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 38  
(Il Presidente)

1. Il presidente dell'istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza

provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

ART. 39  
(Il Direttore)

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento organizzativo dell'istituzione.

2. Egli dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 40  
(Nomina e revoca)

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della L. 125/1991, si garantisce di norma la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali di Enti, Aziende, Istituzioni, per come indicato all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

3. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

4. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

ART. 41  
(Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale)

1. Negli statuti delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ART. 42  
(Gestione associata dei servizi e delle funzioni)

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e le Province per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

T I T O L O   I V  
GESTIONE FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO

ART. 43  
(Contabilità comunale: il bilancio)

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto nei termini di competenza e di cassa, ed al bilancio pluriennale deliberati dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'annualità, della universalità, dell'integrità, del pareggio finanziario, dell'unità, della veridicità e della pubblicità.

2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, o debba essere effettuata la verifica degli equilibri di bilancio, il Segretario del Comune nomina un Commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio, il Segretario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a giorni 20 (venti) per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario, all'Amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio. La medesima procedura è applicata nel caso in cui il Consiglio non adotti la deliberazione prevista per lo stato di dissesto finanziario e quella di approvazione del conto consuntivo.

ART. 44  
(Principi e criteri)

1. Le forme di controllo interno sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili, dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello relativo all'efficacia e all'efficienza dell'azione del Comune.

ART. 45  
(Revisore del Conto)

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per

l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore del conto avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

3. Il revisore dei conti svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento di contabilità, esercita le funzioni di controllo di gestione ed economico-finanziario, propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza ed una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo, può essere sentito dal Consiglio Comunale.

4. Il regolamento di contabilità, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del revisore dei conti.

5. Il revisore dei conti espleta tutte le funzioni previste per legge.

6. Fornisce consulenza su questioni economico-finanziarie di particolare complessità connesse alle attività fiscali delle attività comunali.

7. Le norme regolamentari di contabilità disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

8. Nello stesso regolamento di contabilità verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

9. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli Organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

#### ART. 46

##### (Difensore Civico Comunale)

1. E' istituito il difensore civico comunale, al quale sono demandate le funzioni di controllo previste dall'art. 127 del D.Lgs. 267/2000 e sono attribuite tutte le competenze previste dall'art. 11 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il difensore civico è eletto con delibera del Consiglio Comunale ed è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

3. L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza indicata nel primo comma, la votazione è effettuata

nella successiva seduta ed è valida se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

5. E' possibile, altresì, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, stipulare convenzione tra Comuni e Provincia per il servizio di Difensore Civico.

6. L'incarico del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

7. L'ineleggibilità, prevista dal presente comma, opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, dichiarata dal Consiglio Comunale.

8. Comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio l'incompatibilità originaria o sopravvenuta, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla nomina.

9. Il difensore civico resta in carica per 5 anni ed è rieleggibile. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina del successore; qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successivo alla cessazione.

10. I poteri del difensore civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore, salvo in caso di revoca del mandato.

11. Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati.

12. Il difensore civico riceve dai cittadini tutte le segnalazioni di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nell'espletamento delle sue funzioni; segnala all'Amministrazione, inoltre, anche gli atti dell'amministrazione comunale in contrasto con il principio dell'imparzialità e buon andamento di cui viene in prima persona a conoscenza.

13. In particolare, a richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti amministrativi dovuti siano tempestivamente emanati.

14. Il difensore civico, di propria iniziativa o a seguito di segnalazione dei cittadini, può formulare per iscritto, richieste di chiarimenti su un atto, all'organo che lo ha emanato. Quest'ultimo provvede a rispondere entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

15. Il difensore civico ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, nonché ha diritto ad ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili al corretto espletamento del suo mandato. Egli è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.

16. Il difensore civico trasmette al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività

svolta nell'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

17. Può inoltre inviare al Consiglio Comunale, in ogni momento relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.

18. Il Consiglio comunale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti, adotta gli atti di propria competenza che ritenga opportuni.

19. Il Comune individua nel Difensore Civico l'organo competente ad espletare anche le funzioni di Garante del Contribuente comunale, di cui all'art. 13 della L. 212/2000.

P A R T E II  
ORDINAMENTO FUNZIONALE  
T I T O L O I  
FORME COLLABORATIVE

ART. 47  
(Principio di cooperazione)

1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con Province e Comuni, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione che sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi nonché preordinate, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri comuni.

2. Il Comune favorisce la gestione associata sovracomunale di servizi e funzioni, nell'ottica di uno spirito di cooperazione con altri Enti.

ART. 48  
(Convenzioni)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, la costituzione di uffici comuni privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con le Province ed i Comuni.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 49  
(ConSORZI)

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di Consorzi tra Comuni o tra Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 48, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo

le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Comuni e Province una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 50  
(Unione di Comuni)

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 47 e dei principi della legge di riforma delle Autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

ART. 51  
(Accordi di programma)

1. Il Sindaco, per la realizzazione di opere, interventi, o programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, che deve essere da lui approvato con atto formale, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

T I T O L O    I I  
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 52  
(Partecipazione)

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e specifiche di accesso ai documenti, ai fini della tutela dei diritti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione della popolazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

5. Il Comune favorisce la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, garantendo loro le stesse prerogative attribuite ai cittadini italiani in materia di partecipazione popolare.

## C A P O I

### INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

#### ART. 53

(Interventi nel procedimento amministrativo)

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento sul procedimento amministrativo stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, salvo diversa prescrizione, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria entro il termine stabilito dall'apposito regolamento sul procedimento amministrativo dalla ricezione delle richieste di cui al precedente 6° comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno

e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sulle modalità del diritto di accesso sottrae all'accesso.

11. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare nell'osservanza dei principi stabiliti dalla L.241/1990

#### ART. 54 (Istanze)

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su determinati comportamenti o specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza e comunque non oltre il termine di tre mesi, dal Sindaco o dal Segretario o dal Responsabile del servizio interessato, a secondo che l'aspetto sollevato sia di natura politica o gestionale.

3. L'interrogazione deve essere presentata in carta libera, indicare con chiarezza la persona o le persone cui devono essere date le risposte ed il recapito cui devono pervenire nonché deve prevedere: i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta. Per assicurare adeguate misure di pubblicità, la risposta all'interrogazione in forma scritta rivolta al richiedente, verrà pubblicata all'Albo pretorio per almeno 15 giorni e sul sito del Comune.

#### ART. 55 (Petizioni)

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Anche le petizioni sono presentate in carta libera al Sindaco il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione; in quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro il termine di tre mesi.

4. Se il termine previsto non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. In tal caso, il Sindaco è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### ART. 56 (Proposte)

1. Numero trenta cittadini aventi il requisito di elettore, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i trenta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, se necessaria.

2. L'organo competente deve sentire i soggetti proponenti entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Il responsabile del servizio competente provvede alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte pervenute agli organi comunali, mediante l'inserzione in apposito registro degli estremi delle stesse, nonché dell'iter di esame e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti. Il registro è disponibile per la consultazione del pubblico.

5. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate dagli organi comunali cui sono rivolte nei termini previsti dal regolamento sul procedimento amministrativo.

### C A P O II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

#### ART. 57 (Principi generali)

1. Il Comune riconosce che l'apporto delle associazioni operanti sul territorio, che non abbiano fine di lucro, con

finalità sociali nel campo del servizio alla persona nonchè per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale del Comune e di tutti i cittadini, è elemento fondamentale per le politiche locali.

2. Il Comune pertanto valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 59, anche mediante l'adozione di idonee modalità di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

3. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio Comunale.

#### ART. 58 (Associazioni)

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Nell'istanza devono essere indicati i fini che si propone l'associazione, nonchè i nominativi di coloro che l'assemblea dei partecipanti ha democraticamente indicato quali rappresentanti dell'associazione stessa.

3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle associazioni stesse.

#### ART. 59 (Incentivazione)

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, nel rispetto delle normative vigenti.

#### ART. 60 (Consulte)

1. Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione all'attività politico-amministrativa, il Consiglio Comunale istituisce consulte permanenti; può inoltre, istituire altre consulte temporanee speciali.

2. Il regolamento delle Consulte definisce le materie di competenza, il funzionamento e la composizione delle consulte.

3. Le consulte possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le consulte sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori competenti ogni qualvolta questi lo richiedano.

C A P O III  
REFERENDUM-DIRITTI DI ACCESSO

ART. 61  
(Referendum)

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa, con le sole limitazioni previste nel 2° comma del presente articolo e dalla legge.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. Non possono essere indetti referendum consultivi prima dell'approvazione di apposito regolamento per l'indizione e l'effettuazione di referendum.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il venti per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale fisserà nel regolamento per l'indizione e l'effettuazione di referendum i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione che non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

ART. 62  
(Effetti del referendum)

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

ART. 63  
(Diritti di accesso)

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento per l'accesso agli atti e nel rispetto della privacy.

2. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento per l'accesso agli atti in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Il regolamento per l'accesso agli atti, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i

casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie. Per accesso differito si intende la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, così come previsto dall'art. 24, sesto comma, della legge n. 241/1990.

ART. 64  
(Diritto di informazione)

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere chiara, esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 Agosto 1990, n. 241.

6. Il Comune assicura ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 267/2000, anche tramite sistemi informativi-statistici automatizzati, la circolazione di conoscenze informatizzate fra le Amministrazioni per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale e utilizza detti sistemi nello svolgimento delle attività di competenza e nella verifica dei risultati.

T I T O L O    I I I  
FUNZIONE NORMATIVA

ART. 65  
(Statuto)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del Comune e i regolamenti.

2. Lo Statuto e le sue modifiche seguono le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000 e sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza.

3. Il Comune dà attuazione a quanto previsto dalla L. n. 212/2000 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente) attraverso i relativi regolamenti.

ART. 66  
(Regolamenti)

1. Il Comune emana regolamenti:
  - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 52.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

ART. 67  
(Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute)

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, in altre leggi e nello Statuto stesso, possibilmente entro i 240 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 68  
(Norme transitorie e finali)

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.